

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020
Oggetto	VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE DI SUBALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN).PROCEDIMENTO RN10A0040.RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5364 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN).
PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Vito Belladonna, in qualità di Direttore titolato alla firma dell’Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), ha presentato in data 05/04/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/55480, istanza di variante sostanziale con cambio di titolarità alla concessione rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino n°12 del 10/01/2006, con scadenza al 09/01/2036, al Comune di Novafeltria (RN) per il prelievo di acque di sub-alveo del fiume Marecchia in loc. Ponte Baffoni per una portata massima invariata di 20 l/s ed un volume massimo di prelievo di 315.360 m³/annui - **Procedimento RN10A0040**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che la derivazione di acque pubbliche di subalveo (superficiali) ad uso “consumo umano” verrà esercitata mediante due nuovi pozzi ed una galleria drenante esistenti ubicati in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato: galleria drenante su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 580, pozzo 1 su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 482, pozzo 2 su area di proprietà del Comune di Novafeltria distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 717. I pozzi realizzati presentano entrambi le seguenti caratteristiche:

- diametro: 600 mm.;
- profondità: 12,00 m. dal piano di campagna;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 203 del 26/06/2019 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che il S.A.C. di Rimini Area Est con nota PG/2019/89647 del 06/06/2019 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/90 per richiesta di espressione pareri;
- che con determinazione dirigenziale AMB-2018-371 del 24/01/2018 è stata rilasciata l’autorizzazione alla perforazione di due pozzi, ai sensi dell’art. 16 del R.R. n. 41/2001, sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla suddetta determinazione;
- che con nota registrata al prot. PG/2020/102525 in data 16/07/2020 A.T.E.R.S.I.R. ha comunicato l’avvenuta perforazione ed allegato le relative schede tecniche;

PRESO ATTO:

- della nota del 26/06/2019, assunta in pari data al prot. PG/2019/100425, con la quale la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di

derivazione;

- del nulla-osta idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2169 del 19/07/2019, assunta al prot. Arpae PGRN/2019/115695 in data 23/07/2019, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato disciplinare di concessione;
- della nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2019/144771, con la quale il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato disciplinare di concessione;
- della nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019, assunta al prot. Arpae PG/2019/162509 in data 22/10/2019, con la quale il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d’uso della richiesta di concessione rientra nell’uso “Consumo Umano ” di cui alla lett. b) dell’art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:
 - il prelievo insiste sul corpo idrico del fiume Marecchia contraddistinto dal cod. 190000000000 3.2 ER in stato ecologico 2010-2013 “sufficiente” e non in stress idrico;
 - l’intensità dell’impatto della singola derivazione risulta “lieve”, in quanto risulta “lieve” l’alterazione idrologica (portata massima prelevata $D = 20,0$ l/s, portata media del corpo idrico $Q_m = 568$ l/s per cui $D/Q_m \ll 12,5\%$) e, essendo il prelievo esercitato tramite una galleria drenante di sbalveo esistente e due pozzi da realizzare in area golenale, risulta nulla l’alterazione morfologica;
 - applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’impatto della singola derivazione ricade nell’ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;
 - l’intensità dell’impatto del cumulo delle derivazioni sul corpo idrico risulta “lieve”, in quanto risulta “lieve” l’alterazione idrologica (portata massima prelevata sul corpo idrico, come desumibile dalla banca dati SISTEB, $D = 37,0$ l/s, portata media del corpo idrico $Q_m = 568$ l/s per cui $D/Q_m \ll 25\%$);
 - applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’impatto del cumulo delle

derivazioni sul corpo idrico ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "consumo umano", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 423,52 (euro quattrocentoventitre/52) per l'anno 2019;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 16/06/2016 al versamento della somma di €. 301,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 02/04/2020 al pagamento del canone per l'annualità 2020 pari complessivamente a €. 423,94 (euro quattrocentoventitre/94);
- che con nota prot. PG/2020/149678 del 16/10/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
- che il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8, comma 4 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la variante alla concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 **mantenendo invariata la scadenza al 09/01/2036**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare all'Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso "consumo umano" per una portata massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m³ - **Procedimento RN10A0040**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di mantenere invariata la scadenza al 09/01/2036 della concessione originaria n. 12 del 10/01/2006 rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino;

4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 423,94 (euro quattrocentoventitre/94), dando atto che il canone per l'annualità 2020 è stato versato in data 02/04/2020;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di esentare il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8, comma 4 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata all'Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378) per la derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso "consumo umano" in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) - **Procedimento RN10A0040.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

La derivazione verrà esercitata mediante due nuovi pozzi di subalveo ed una galleria drenante esistente ubicati in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato: galleria drenante su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 580, pozzo 1 su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la particella 482, pozzo 2 su area di proprietà del Comune di Novafeltria distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 717. I pozzi presentano entrambi le seguenti caratteristiche:

- diametro: 600 mm.;
- profondità: 12,00 m. dal piano di campagna;
- coordinate geografiche UTM-RER:
pozzo 1: X = 764.090 Y = 862.805 pozzo 2: X = 764.108 Y = 863.248;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "consumo umano".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 20,0 l/s ;**
- **volume massimo complessivo di prelievo: 315.360 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. La derivazione risulta compatibile con gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione delle Acque vigente a condizione che vengano rispettati i valori del **Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.)** fissati dallo stesso Piano, ovvero:

- D.M.V. estivo Maggio/Settembre: 430 l/s
- D.M.V. invernale Ottobre/Aprile: 580 l/s

Il Concessionario, pertanto, qualora riscontri una portata in alveo uguale o minore ai valori sopra riportati è **tenuto a sospendere la derivazione**. Considerato che la risorsa idrica prelevata è ad uso "consumo umano" possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, eventuali deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
4. Le opere di derivazione devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di derivazione dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata all'Agenzia concedente.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

1. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
2. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
4. trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente e le relative letture del contatore;

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 9 gennaio 2036**, scadenza della concessione originaria n. 12 del 10/01/2006 rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2.

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 09/01/2036.** Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 10
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2169 del 19/07/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nel suddetto atto:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *È compito del Concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree inondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
4. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda deve essere consentita la transitabilità;*
5. *L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
6. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
7. *Limitatamente all'occupazione richiesta, i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
8. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
9. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*

INOLTRE

10. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non*

sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppiodidi residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 13. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

B) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta nota:

- 1. Il prelievo potrà essere esercito (sia mediante le opere preesistenti sia dai 2 pozzi di subalveo) nel rispetto del DMV, ovvero dovrà essere inibito qualora a monte del Pozzo 1 transiti nell'alveo del F. Marecchia una portata pari o inferiore a 430 l/s, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e una portata pari o inferiore a 580 l/s nel periodo dal 1 ottobre al 31 aprile;*
- 2. Ai sensi dell' art. 40 e seguenti delle Norme del P.T.A. dovranno essere individuate a cura di A.T.E.R.S.I.R.:*

a) le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:

- zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;*
- zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;*

b) le zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico.

Nel merito risulta opportuno precisare che, in assenza di apposita disciplina regionale ai fini della delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/06, ed in particolare:

- zona di tutela assoluta = è la zona costituita dall'area immediatamente circostante ogni punto di captazione, avente un'estensione di almeno 10 m. di raggio intorno agli stessi, da adibirsi esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio;*

- *zona di rispetto = è la zona costituita dalla porzione di territorio circostante le zone di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa; tale area deve avere un'estensione di 200 m. di raggio intorno alla sorgente.*

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- e) aree cimiteriali;*
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) gestione di rifiuti;*
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- k) pozzi perdenti;*
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.*

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 del citato art.94 del DLgs 152/06 per gli insediamenti o attività di cui al punto precedente, preesistenti all'individuazione della zona di rispetto, ove possibile, dovrà provvedersi al loro allontanamento; ed in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Con riferimento alle zone di protezione trattandosi di prelievo di acque di subalveo trovano applicazione le disposizioni di cui al Capitolo 7 (art.40 e seguenti) relativi alle disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali.

In particolare le zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., sono costituite dal bacino imbrifero a monte delle captazioni per un'estensione di 10 km.

In tali porzioni di bacino imbrifero dovranno essere applicate tutte le misure finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ed in particolare dovranno essere adottate misure tese a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico onde evitare la compromissione quantitativa delle risorse.

La delimitazione delle suddette zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione come sopra detto deve essere effettuata da parte di ATERSIR e recepita, con la contestuale adozione delle disposizioni soprariportate, negli strumenti urbanistici del o dei comuni interessati entro un anno dal rilascio della concessione in oggetto; di ciò dovrà essere data comunicazione al Servizio scrivente per l'inserimento di tali aree tra le Aree Protette di cui alla DQA.

Si rammenta infine che ai sensi del comma 3 dell'art.95 del DLgs 152/06 dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati. I dati provenienti da tali misurazioni dovranno essere trasmessi, allegando apposita relazione entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici nonché al SAC.

C) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna** con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta nota:

1. *Per quanto attiene le fasce di tutela dei pozzi di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" dovrà provvedersi ad evitare la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade con particolare riferimento alla "strada Provinciale";*
2. *Resta inteso che nelle aree di salvaguardia NON dovranno trovare collocazione attività o centri di pericolo di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
3. *L'utilizzo dei nuovi pozzi per l'approvvigionamento idrico dovrà essere condizionato al positivo espletamento della procedura di cui all'allegato III, punto 2) lettera A9 del Decreto dell'allora Ministero della Sanità 26/0311991.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.